

REGOLAMENTO (CEE) N. 1435/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 899/87 che stabilisce norme di qualità per ciliegie e fragole, in ordine al calibro delle fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3594/89⁽⁴⁾, ha stabilito nell'allegato II le norme di qualità per le fragole;

considerando che i requisiti relativi al calibro delle fragole sono stati modificati in relazione all'evolversi delle tecniche di produzione e delle esigenze della commercializzazione; che sono state prese in considerazione le caratteristiche particolari della varietà « Primella »; che dall'esame delle caratteristiche agronomiche della varietà « Gariguettes » risulta giustificato un trattamento specifico anche per questa varietà; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 899/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 899/87 è così modificato:

- 1) Nella parte III « Disposizioni relative alla calibrazione », primo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - « — categorie I e II (eccettuate le varietà Primella e Gariguettes): 22 mm; varietà Primella e Gariguettes: 18 mm ».
- 2) Nella parte VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettera « B. Natura del prodotto », il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - « — nome della varietà (facoltativo, salvo per le varietà Primella e Gariguettes per le quali tale indicazione è obbligatoria) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 61.